



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 2 DEL 08-01-2019

Oggetto: Formica Ambiente s.r.l. - Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4/2014 - Piattaforma Polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi - Comune di Brindisi

*IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GIUSTO D.P. 66/2016***Premesso che:**

- il sig. Paolo Stella, in qualità di legale rappresentante dell'installazione denominata *Piattaforma Polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi* della Formica Ambiente srl, ubicata in località Formica nel comune di Brindisi, ha presentato - con pec del 27/11/2017 depositata in copia cartacea in bollo in data 06/12/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 38749 del 15/12/2017 - istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Provvedimento n. 4/2014;
- il Servizio competente, con nota prot. 1361 del 16/01/2018, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e le sue implicazioni sul provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, ha chiesto al Gestore di integrare la documentazione progettuale;
- con nota prot. 34/18 del 19/03/2018, acquisita a mezzo pec in pari data, la società Formica Ambiente srl ha trasmesso alcuni elaborati integrativi;
- il Servizio competente, ritenendo che il proponente non avesse fornito sufficienti elementi tecnici per escludere che la modifica progettata all'impianto possa produrre *"effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana"* e, pertanto, vada classificata come non sostanziale, ha convocato, con nota prot. 12802 del 19/04/2018, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90, una conferenza di servizi per il 14 maggio 2018;
- l'Ufficio procedente, con propria nota prot. 15794 del 18/05/2018, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi, nel corso della quale sono stati assegnati al proponente 15 giorni per fornire le integrazioni richieste da ARPA Puglia e dalla Provincia, e si è stabilito di riconvocare la nuova seduta della Conferenza di servizi per il 4 giugno;
- il Gestore, con propria nota prot. 80/18 del 28 Maggio 2018 ha trasmesso la documentazione di riscontro alla nota della Provincia di Brindisi avente prot.n. 15794 del 18.05.2018;
- con successiva nota prot. 19677 del 21/06/2018 l'Ufficio procedente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 4 giugno 2018, nel corso della quale si è stabilito che la modifica proposta dal Gestore ed esaminata in Conferenza di Servizi sia da ritenersi non sostanziale e che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sarà aggiornato ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1;
- in data 31/07/2018 è stata acquisita la nota prot. 8446 con cui il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia trasmetteva il parere espresso dal comitato regionale di VIA nella seduta del 10/07/2018;
- con note prot. 29249 del 02/10/2018 e prot. 31265 del 23/10/2018 il Servizio procedente – ritenuto necessario il contraddittorio con il proponente – ha chiesto al Gestore di riscontrare a quanto evidenziato dalla Regione Puglia nel proprio parere;
- la società ha riscontrato con propria nota prot. 181/2018, acquisita al protocollo dell'Ente n. 31521 del 25/10/2018;
- con nota prot. 33932 del 16/11/2018 il Servizio procedente ha chiesto al servizio VIA regionale, *"in qualità di autorità competente in materia di VIA, di esprimersi, tenuto conto del riscontro fornito dalla società, sulla sostanzialità ai fini VIA della modifica proposta, anche in relazione a quanto previsto alle lett. B.1.o) e B.1.p) della L.R. 11/2001 e s.m.i."*;
- il Gestore, con propria nota prot. 202/2018, acquisita al protocollo dell'Ente n. 35077 del 26/11/2018 ha ritenuto di riscontrare la nota prot. 33932/2018 della Provincia;

- il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha trasmesso, con propria nota prot. 91 del 03/01/2019, acquisita al prot. 196 del 04/01/2019 dell’Ente, il parere con cui il Comitato VIA regionale si esprime in merito alla non sostanzialità della modifica proposta, impartendo alcune prescrizioni.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal proponente per il procedimento di modifica dell’AIA, anche a seguito delle integrazioni, si compone degli elaborati elencati di seguito:

| N. | Descrizione | Data emissione | Scala |
|--------------------------|---|----------------|---------|
| RELAZIONI | | | |
| 163/17 | <i>Istanza di modifica non sostanziale</i> | 27/11/2017 | |
| All. A | <i>Relazione tecnica sulle modifiche non sostanziali</i> | Novembre 2017 | |
| - | <i>Relazione integrativa sulle modifiche non sostanziali - richiesta Provincia di Brindisi prot. 1361 del 16 gennaio 2018</i> | Marzo 2018 | |
| - | <i>Integrazioni alle richieste del verbale c.d.s. del 14.05.2018</i> | 23/05/2018 | |
| 181/18 | <i>Riscontro alla nota prot. 8446 del 31/07/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia</i> | 24/10/2018 | |
| Elaborati grafici | | | |
| Tav. 1 | <i>Stralci e planimetria generale stato di fatto</i> | - | - |
| Tav. 2 | <i>Planimetria generale di progetto</i> | - | 1:2.000 |
| Tav. 3 | <i>Stralci e planimetria generale di progetto</i> | - | 1:100 |
| Tav. 4 | <i>Stralci e planimetria generale di progetto e particolare manufatti</i> | - | 1:100 |
| Tav. 5 | <i>Pianta del capannone di progetto (locale 11)</i> | - | 1:100 |
| Tav. 6 | <i>Prospetti esterni ed interni del capannone di progetto (locale 11)</i> | - | 1:100 |
| Tav. 7 | <i>Sezione del capannone di progetto (locale 11)</i> | - | 1:100 |
| Tav. 8 | <i>Particolare biofiltri</i> | - | 1:100 |
| All. 4N | <i>Planimetria aspirazione aria – originale procedimento rinnovo AIA</i> | Dicembre 2012 | 1:1.000 |
| All. 10 | <i>Planimetria aree di stoccaggio – originale procedimento rinnovo AIA</i> | Dicembre 2012 | 1:1.000 |
| All. 10B | <i>Dettaglio aree di stoccaggio impianto – originale procedimento rinnovo AIA</i> | Dicembre 2012 | 1:1.000 |
| All. 4N | <i>Planimetria aspirazione aria</i> | Maggio 2018 | 1:1.000 |
| All. 10 | <i>Planimetria aree di stoccaggio</i> | Maggio 2018 | 1:1.000 |
| All. 10B | <i>Dettaglio aree di stoccaggio impianto</i> | Maggio 2018 | 1:1.000 |

Preso atto che, dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente e sopra elencata, si evince che le modifiche proposte consistono in:

- riduzione delle dimensioni del capannone autorizzato con AIA n. 4/2014
Secondo quanto riportato nelle tavole tecniche approvate con D.D. 4/2014 della Regione Puglia, il capannone industriale - destinato ad ospitare l’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi – aveva dimensioni in pianta di 35,00 m x 80,00 m, ed altezza di 12,20 m.
A seguito del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Brindisi con prot. 95015 del 12/10/2017, il Gestore prevede la riduzione alle seguenti dimensioni in pianta: 30,05 m x 70,24 m, per un’altezza di 12,10 m.
- eliminazione della linea di disidratazione dei fanghi pompabili e relativo sistema di stoccaggio degli stessi
In virtù dell’eliminazione della linea di disidratazione dei fanghi, il Gestore ha previsto di eliminare gli stoccaggi dei rifiuti liquidi – pari a 45,5 m³ – e di rinunciare ai rifiuti liquidi/fangosi pompabili identificati dai seguenti codici CER, che pertanto non potranno più essere ammessi in impianto:

| CODICI CER ELIMINATI | | |
|----------------------|--|---------------------------|
| CER | DENOMINAZIONE | STATO FISICO |
| 08 01 11* | <i>pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 08 01 15* | <i>fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 08 01 19* | <i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 08 03 16* | <i>residui di soluzioni chimiche per incisione</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 08 04 13* | <i>fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 08 04 15* | <i>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 10 01 22* | <i>fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 11 01 11* | <i>soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 11 01 15* | <i>eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 16 07 09* | <i>rifiuti contenenti altre sostanze pericolose</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 16 08 06* | <i>liquidi esauriti usati come catalizzatori</i> | Liquido/fangoso pompabile |
| 20 01 26* | <i>oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</i> | Liquido/fangoso pompabile |

Inoltre dichiara che, anche a seguito dell'eliminazione della linea di disidratazione dei fanghi, le operazioni di trattamento rimanenti conservano la loro efficacia e funzionalità, trattandosi di linee indipendenti.

- variazione planimetrica delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita e dei reagenti e riduzione dei quantitativi massimi

Le aree di stoccaggio, a seguito della presente modifica, saranno quelle individuate nelle tavole 10 e 10B del maggio 2018.

In relazione ai minori volumi a disposizione i quantitativi massimi istantanei di rifiuti stoccabili nell'impianto saranno ridotti rispetto a quanto autorizzato nell'AIA n. 4/2014, come indicato di seguito:

- stoccaggio istantaneo massimo in R13: **60 t** (anziché 155 t);
- stoccaggio istantaneo massimo in D15: **130 t** (anziché 200 t);
- capacità di trattamento massima giornaliera: **180 t/giorno** (anziché 200 t/giorno);
- capacità di trattamento massima annua: **55.000 t/anno** (anziché 62.000 t/anno).

Il Gestore pertanto dichiara che la modifica, prevedendo una riduzione dei quantitativi e la rinuncia al trattamento dei rifiuti liquidi, determina un "alleggerimento" delle operazioni gestionali dell'impianto.

- spostamento planimetrico dei manufatti

La nuova disposizione del capannone non comporta variazioni al Piano di Monitoraggio e Controllo, in quanto si conservano i medesimi punti di emissione, con le medesime denominazioni.

Varia soltanto l'ubicazione dei manufatti e quindi dei punti di monitoraggio:

- il biofiltro (punto di emissione E1) nel progetto approvato con AIA 4/2014 era posizionato sul lato corto del capannone, mentre nell'attuale variante viene spostato sul lato lungo del capannone;
- i silos (punto di emissione E2/E3) nel progetto approvato con AIA 4/2014 erano posizionato sul lato lungo del capannone, mentre nell'attuale variante vengono spostati sul lato corto del capannone.

Tutto quanto sopra premesso

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III-bis l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 *“Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
- la D.G.R. 648 del 5 aprile 2011 recante *“Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”*;
- D.M. Ambiente 24.04.2008 recante *Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011 *Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e quello sul Sistema dei Controlli interni;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 66 del 05/05/2016 con il quale è stato individuato il Segretario Generale Dr. Fabio Marra, quale soggetto competente ad adottare gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali relativi ai procedimenti di cui al medesimo decreto.

Preso atto:

- degli esiti della conferenza di servizi, svoltasi il 14 maggio e 4 giugno 2018 presso la Provincia di Brindisi;
- dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, ed in particolare:
 - della nota prot. 5050 del 14/05/2018 con cui il Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia *“non ravvisando ulteriori profili di competenza oltre quello dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già delegata, non può esprimere alcuna posizione nell’ambito del procedimento amministrativo”*;
 - del parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal rappresentante di ARPA Puglia in conferenza di Servizi;
- che non risulta espresso il parere del Comune di Brindisi e della ASL BR/1;
- che non sono state espresse prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della Provincia di Brindisi;
- che la sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, cui il Servizio precedente – con note prot. 12802 del 19/04/2018 e prot. 15794 del 18/05/2018 – aveva chiesto di esprimersi in merito alla sostanzialità ai fini VIA della modifica impiantistica proposta, ha trasmesso, con nota prot. 8446 del 31/07/2018, una richiesta di chiarimenti formulata dal comitato regionale di VIA nella seduta del 10/07/2018;
- che la sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia – a seguito delle integrazioni trasmesse dal proponente, come richiesto dall’ufficio precedente – ha successivamente trasmesso, con propria nota prot. 91 del 03/01/2019, acquisita al prot. 196 del 04/01/2019, il parere con cui il Comitato VIA regionale, nella seduta del 20/12/2018, si esprime in merito alla non sostanzialità della modifica proposta, prescrivendo quanto segue:
 - *il proponente dovrà produrre, nella configurazione di esercizio a regime, uno studio diffusionale in atmosfera, sia degli inquinanti che dei composti odorigeni, ed una valutazione delle ricadute al suolo, verificando la compatibilità rispetto ai recettori sensibili presenti in conformità alla normativa vigente (LR 32/2018), in maniera da scongiurare problemi sanitari per l’ambiente antropico.*

Ritenuto che l’assetto impiantistico (di cui alle planimetrie allegate al progetto e relative integrazioni, depositate agli atti) e le condizioni di esercizio proposte con l’istanza di modifica in esame siano non sostanziali ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi del medesimo art. 29-nonies comma 1 del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. 4 del 23/01/2014.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

AGGIORNA

ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4 del 23/01/2014**, relativa all’installazione denominata *Piattaforma Polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi* ubicata in località Formica nel Comune di Brindisi, di titolarità della società Formica Ambiente srl di Roma, con sede legale alla via Groenlandia n. 47, nei limiti e nei termini del presente provvedimento, così come da elaborati progettuali presentati, elencati e descritti nel testo del presente provvedimento e alle prescrizioni e condizioni aggiuntive di cui al parere del comitato VIA regionale reso nella seduta del 20/12/2018, e riportata di seguito:

- *il proponente dovrà produrre, nella configurazione di esercizio a regime, uno studio diffusionale in atmosfera, sia degli inquinanti che dei composti odorigeni, ed una valutazione delle ricadute al suolo, verificando la compatibilità rispetto ai recettori sensibili presenti in conformità alla normativa vigente (LR 32/2018), in maniera da scongiurare problemi sanitari per l’ambiente antropico.*

Il presente provvedimento non costituisce nuova autorizzazione, né costituisce acquiescenza al rinnovo dell’AIA in favore della società Formica Ambiente disposto dalla Regione Puglia con

D.D. n. 4/2014, verso la quale pende un ricorso da parte della Provincia di Brindisi presso il Consiglio di Stato, e pertanto non rappresenta una manifestazione di rinuncia all'azione giudiziaria da parte della Provincia di Brindisi.

Si confermano tutte le prescrizioni, le condizioni, le procedure, la durata dell'autorizzazione, le condizioni di monitoraggio e controllo dell'impianto stabilite nel provvedimento n. 4 del 23/01/2014; tali prescrizioni e condizioni sono valide sia per l'impianto nella configurazione attuale, che per l'impianto nella configurazione futura, in seguito alle modifiche esaminate.

Il gestore dell'impianto di che trattasi è il sig. Paolo Stella, nato a Firenze il 07/10/1938 e residente nel Comune di Roma.

L'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento, Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4 del 23/01/2014, **resta valida per 6 (sei) anni dalla data di rilascio.**

La mancata osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di diffida e/o sospensione, nonché eventuale revoca, ai sensi e nei modi di cui al comma 9, art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico del Gestore.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA, che la società è tenuta a trasmettere con la frequenza stabilita nel provvedimento autorizzativo.

Il presente provvedimento verrà notificato alla società Formica Ambiente srl di Roma, identificata in premessa, e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza, ai seguenti soggetti:

- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- ARPA Puglia – D.to di Brindisi;
- Comune di Brindisi;
- Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
- Avv. Fabio Marra -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 08/01/2019

La Responsabile del Procedimento
- Ing. Giovanna Annese -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 08/01/2019

Il Dirigente
- Avv. Fabio Marra -

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)